



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario (relatore);
Marinella COLUCCI	Referendario.

nella Camera di consiglio del 9 luglio 2020, svolta in modalità da remoto ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), emergenza epidemiologica COVID-19,

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli artt. 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Piedimonte San Germano (FR) per il tramite del CAL del Lazio, acquisita al protocollo della Sezione n. 3817 il 1° luglio 2020;

VISTA l'ordinanza n. 19/2020 con la quale il Presidente ha disposto la convocazione dell'odierna Camera di consiglio per deliberare, mediante collegamento da remoto, sulla richiesta di parere sopra citata;

RITENUTA la legittimità delle Adunanze da remoto *ex art. 85, comma 3, lett. e)* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), emergenza epidemiologica COVID-19 ai fini dello svolgimento dell'attività consultiva *ex art. 7, comma 8* della legge n. 131/2003 di competenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti, recante *"Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020"*;

VISTO il decreto n. 153 del 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle Camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti"*;

UDITO il relatore, dott. Ottavio Caleo;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota sopra richiamata il Sindaco del Comune di Piedimonte San Germano (FR) ha presentato una richiesta di parere in materia di corrispettivo del servizio di trasporto scolastico a seguito della sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica COVID 19.

Nello specifico, il Comune premette di aver provveduto - di seguito allo stato emergenziale dichiarato con DPCM 31/01/2020 e alla sospensione delle attività didattiche di cui al DPCM n. 6 del 23/02/2020 - a comunicare la sospensione del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 alla società affidataria del servizio che ha comunque richiesto il pagamento del corrispettivo per i mesi oggetto di sospensione.

Il Comune rammenta come, in materia, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv., con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) abbia previsto, all'art. 92, comma 4 bis, che *“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, nè sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020”*; successivamente, l'art. 109, comma 1, lett. b), del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 ha soppresso le parole *“e di trasporto scolastico”* originariamente presenti nel citato art. 92, comma 4 bis.

Tanto premesso, l'Ente chiede alla Sezione *“al fine di non creare danno erariale, in materia di pagamento dei corrispettivi per il trasporto scolastico, essendo venuto meno per gli Enti Locali l'obbligo di pagare per intero il servizio non svolto durante il periodo emergenziale”* un parere sulla *“legittimità del riconoscimento parziale di una quota parte del corrispettivo, eventualmente commisurato ai costi fissi (a titolo esemplificativo assicurazione, affitto dei posteggi di sosta etc.), e se su tale aspetto può incidere l'affidamento del servizio a corpo e non a misura”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, va verificato se la richiesta di parere di cui trattasi presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

In merito al primo profilo (ammissibilità soggettiva), si rileva che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha previsto la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica e che *“Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”*. La richiesta di parere può dichiararsi, dunque, ammissibile, giacché formulata dal Sindaco del Comune istante - in qualità di legale rappresentante dell'Ente e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (cfr. art. 50, comma 2, del TUEL) - e ritualmente trasmessa alla Sezione, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Sul piano dell'ammissibilità oggettiva, si osserva come la Corte dei conti, con diverse deliberazioni, sia della Sezione delle autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della "contabilità pubblica", precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può intendersi come consulenza generale. Ne deriva che la materia della contabilità pubblica riguarda i profili idonei ad avere impatto sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Ancora, con la deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di "contabilità pubblica", hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta "l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri".

Si precisa, peraltro, che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell'ente. In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, dovendosi rimettere all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (cfr., *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR). Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo, preventivo o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti quale organo magistratuale.

Ciò posto, nel caso di specie, la richiesta di parere, anche per come formulata, risulta inammissibile sul piano oggettivo in quanto, pur prendendo le mosse da una

disposizione normativa avente riflessi finanziari per gli enti locali, investe precipuamente profili inerenti l'esecuzione di uno specifico rapporto negoziale e l'adempimento delle relative obbligazioni, anche alla luce dell'interpretazione delle pertinenti clausole contrattuali, aspetti esulanti dalla materia della contabilità pubblica per come declinata nella giurisprudenza di questa Corte (negli stessi termini cfr., da ultimo, le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 54/2020/PAR, n. 58/2020/PAR e n. 71/2020/PAR).

La richiesta di parere appare, inoltre, finalizzata ad ottenere un vaglio di legittimità e di merito sulla specifica soluzione gestionale da assumere nel caso concreto da parte del Comune in quanto dichiaratamente rivolta allo scopo di evitare profili di responsabilità erariale in forza delle previsioni recate dal codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (artt. 95, comma 4 e 69, comma 2) sulla rilevanza dei pareri rilasciati dalla Corte dei conti in via consultiva in sede di accertamento della responsabilità amministrativa (sul tema cfr. le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 26/2014/PAR e Emilia Romagna n. 68/2018/PAR).

In ragione, poi, della possibile sovrapposizione della questione posta, afferente la materia dei diritti soggettivi patrimoniali, con le competenze di altri organi giudiziari, il Collegio, ai fini della pronuncia di inammissibilità oggettiva dell'istanza in argomento, ritiene di dover considerare gli orientamenti nomofilattici espressi, da ultimo, dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 24/2019/QMIG in cui è stato osservato che *«la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (...) può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica"»* e che *«la funzione consultiva della Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione...di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria)»*.

Tanto premesso, si osserva, in ogni caso, che, ai fini delle determinazioni di competenza, il Comune potrà tenere conto del principio di diritto recentemente enucleato, nell'attuale quadro normativo, dalla giurisprudenza di questa Corte

laddove si è affermato che, per effetto delle modifiche al succitato art. 92, comma 4 bis apportate dal d.l. n. 34/2020, “risulta venuto meno per gli enti locali il divieto di procedere a decurtazioni di corrispettivo, o all’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per quanto riguarda il trasporto scolastico” e che “in forza del nuovo intervento normativo, il Comune non è conseguentemente tenuto a riconoscere il corrispettivo del servizio di trasporto scolastico non svolto” (in questi termini la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 128/2020/PAR).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Lazio dichiara inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere in epigrafe.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del funzionario preposto all’attività di supporto, all’Ente istante, nonché al CAL del Lazio per debita conoscenza.

Così deliberato nella Camera di consiglio da remoto del 9 luglio 2020.

Il Magistrato estensore

f.to dott. Ottavio Caleo

Il Presidente

f.to dott. Roberto Benedetti

Depositato in Segreteria il 9 settembre 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

f.to Aurelio Cristallo